



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO A alla delibera n. 599/13/CONS del 28 ottobre 2013

Articolo unico

1. Al Regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) dopo la lettera b) dell'articolo 1 è inserita la seguente lettera: “b-bis) “Testo unico”, il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e s.m.i.”;
- b) alla lettera c) dell'articolo 1 le parole “Direzione contenuti audiovisivi e multimediali” sono sostituite dalle parole “Direzione servizi media”;
- c) la lettera d) dell'articolo 1 è così sostituita: “d) “Ufficio competente”, l'Ufficio diritti digitali istituito presso la Direzione servizi media”;
- d) la lettera e) dell'articolo 1 è così sostituita: “e) emittente”, un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera i) del Testo unico”;
- e) la lettera f) dell'articolo 1 è così sostituita: “f) “fornitore di servizi di media”: il fornitore di servizi come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Testo unico”;
- f) alla lettera g) dell'articolo 1 le parole “decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione” sono sostituite dalle parole “Testo unico”;
- g) la lettera h) dell'articolo 1 è così sostituita: “h) “operatore della comunicazione”, il soggetto come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera z), del decreto”;
- h) alla lettera l) dell'articolo 1 la parola “face” è sostituita dalla parola “fasce” e dopo la parola “prestabilite” sono aggiunte le parole “con servizi dedicati ad una pluralità di discipline sportive”;
- i) all'art. 1 viene aggiunta la lettera m) “aree destinate alla ripresa”, gli spazi all'interno degli impianti sportivi dove si svolgono le riprese dedicate alle interviste e, esclusivamente laddove l'organizzatore della competizione non fornisca le immagini dell'evento, anche gli spalti e il recinto di gioco.”;
- l) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole “servizio pubblico generale radiotelevisivo” sono inserite le parole “, per i fornitori di servizi di media”;
- m) all'articolo 3, comma 3, primo periodo, le parole “fornitori di contenuti” sono sostituite dalle parole “fornitori di servizi di media”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- n) all'articolo 3, comma 4, le parole “fornitori di contenuti” sono sostituite dalle parole “fornitori di servizi di media”;
- o) all'articolo 3, comma 6, la parola “Alle” è sostituita dalla parola “Alla”;
- p) all'articolo 4, comma 4, la parola “disposizioni” è sostituita dalla parola “disposizione”;
- q) all'articolo 4, comma 5, la parola “comunicazioni” è sostituita dalla parola “comunicazione”;
- r) l'articolo 6, comma 1, è così sostituito: “È consentito l'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca da parte degli operatori della comunicazione che siano stati autorizzati dall'organizzatore della competizione secondo le modalità specificate al comma 2, risultino in possesso di una testata giornalistica registrata e siano iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.”;
- s) all'articolo 6, comma 2, le parole “, lettera c),” sono soppresse;
- t) all'articolo 6, comma 3, le parole “fornitore di contenuti” sono sostituite dalle parole “fornitore di servizi di media”;
- u) l'art. 6, comma 6, è così sostituito: “Gli operatori della comunicazione che abbiano ottenuto l'autorizzazione possono richiedere l'accesso all'impianto sportivo per i soli addetti all'informazione che risultino iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti ovvero, eccezionalmente, per le persone munite di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciato dal direttore responsabile della testata editoriale, nonché per i tecnici svolgenti attività di ripresa, questi ultimi esclusivamente per le aree destinate alla ripresa.”
- v) l'articolo 6, comma 7, è così sostituito: “Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, l'organizzatore della competizione può limitare il numero di accreditati all'interno dell'impianto sportivo per i soggetti indicati al precedente comma 6, da rilasciare a ogni operatore della comunicazione che ne abbia fatto richiesta, in misura comunque non inferiore a un addetto all'informazione e a un tecnico di ripresa, sempre tenendo conto delle specifiche aree dell'impianto a cui tali soggetti possono avere accesso, ferma restando la possibilità, per l'organizzatore dell'evento, in ragione della propria specifica situazione, della capacità e della struttura del proprio impianto sportivo, di consentire un accesso più ampio.”;
- z) l'articolo 7, comma 2, è così sostituito: “L'organizzatore dell'evento indica, al momento del rilascio dell'accredito, il termine entro il quale i soggetti accreditati devono presentarsi all'impianto sportivo e le modalità di effettuazione dei controlli.”.